



**COMUNICATO UFFICIALE N. 402**  
**Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 381/AA al n. 391/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 381/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 463 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ivanov Nikolay DIMOV e della società A.S.D. FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVANOV NIKOLAY DIMOV, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Folgore, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 26.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Folgore, sottoscritto unitamente alla propria madre, sig.ra Denisheva Boryana Ilieva, la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. FOLGORE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Nikolay Ivanov Dimov ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivanov Nikolay DIMOV e dal Sig. Giovanni GARDELLA, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società A.S.D. FOLGORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Ivanov Nikolay DIMOV, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLGORE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 382/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Roberto LOCCI, e della società A.S.D. GRIFONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO LOCCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Grifone Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoposto a cure fisioterapiche alcuni calciatori tesserati per la ASD Grifone Calcio utilizzando l'apparecchiatura "Tecar" presente presso la struttura sportiva della società, pur non essendo titolare di alcuna abilitazione;

A.S.D. GRIFONE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Locci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LOCCI e Fulvio GISMONDI, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. GRIFONE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LOCCI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GRIFONE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 383/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 889 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marco BERTI, e della società U.S.D. CENTOCELLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BERTI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Centocelle, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto "QUESTO NON E' CALCIO", inviato in data 16.4.2023 alle ore 21.59 dal proprio indirizzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail della Sezione A.I.A. di Ciampino, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, ed in particolare dell'arbitro della gara Sporting Aniene – Centocelle disputata in data 16.4.2023 e valevole per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio;

U.S.D. CENTOCELLE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco BERTI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco BERTI e dalla Sig.ra Veronica DI GIUSEPPE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CENTOCELLE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco BERTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GRIFONE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 384/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Daniele MINELLI, e del Sig. Niccolò BARONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE MINELLI, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Varese all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. c) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, dell'art. 5 del Codice Etico dell'A.I.A., nonché dell'art. 42, comma 4, lett. e) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, e dell'art. 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per aver violato il divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'A.I.A., anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante l'utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore, il tutto mediante la pubblicazione di dichiarazioni utilizzando il *nickname* "Final Four" - sul forum denominato "arbitri, le chat segrete truccano le carriere..." del sito non istituzionale [www.arbitri.com](http://www.arbitri.com);

NICCOLÒ BARONI, Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Firenze all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, e dell'art. 5 del Codice Etico dell'A.I.A., nonché dell'art. 42, comma 4, lett. e) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, e dell'art. 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per aver violato il divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'A.I.A., anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante l'utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore, il tutto mediante la pubblicazione di dichiarazioni utilizzando il *nickname* "Black Donkey" - sul forum denominato "arbitri, le chat segrete truccano le carriere..." del sito non istituzionale [www.arbitri.com](http://www.arbitri.com);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Daniele MINELLI, e del Sig. Niccolò BARONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;



- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Daniele MINELLI, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Niccolò BARONI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 500 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Aurora VARANI e della società ASCOLI CALCIO 1898 FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

AURORA VARANI, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. (settore femminile), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel mese di ottobre 2022, in occasione di un gara amichevole disputata a conclusione di un allenamento congiunto svolto con la squadra della APD ANCONA RESPECT 2001, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti delle calciatrici avversarie di colore EGHAREBA Miracle Elle-Elizabeth (tesserata UISP per la corrente stagione sportiva con la società APD ANCONA RESPECT 2001) e OMAIMA Nefzi (tesserata per la corrente stagione sportiva con la società APD ANCONA RESPECT 2001) quale concretatasi nell'aver, sul finire della gara e in occasione di un calcio d'angolo, rivolto all'indirizzo delle stesse le seguenti testuali parole: <...tornatevene nel vostro paese...tanto ora ci pensa la Meloni...>;

ASCOLI CALCIO 1898 FC, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Aurora VARANI e dal Sig. Andrea LEO, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per conto della società ASCOLI CALCIO 1898 FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva per la Sig.ra Aurora VARANI e l'obbligo di disputare 1 (una) gara del campionato di propria competenza della prossima stagione sportiva in assenza di spettatori per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL e della società A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LIONEL ALEXANDER RODRIGUEZ MARISCAL, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Atletico San Lorenzo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 20.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Atletico San Lorenzo, sottoscritto unitamente al proprio genitore sig. Luis Fernando Rodriguez Conto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL e dal Sig. Francesco PANUCCIO, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Lionel Alexander RODRIGUEZ MARISCAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 505 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni SCARSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SCARSO, allenatore UEFA B iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività comunque rilevante all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Milano Dragons ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società A.S.D. Atletico Milano Dragons in occasione della gara A.S.D. Atletico Milano Dragons – G.S. Pero S.S.D.A.R.L. del 24 ottobre 2021, pur non essendo tesserato per la società A.S.D. Atletico Milano Dragons per la quale ha prestato la propria attività;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni SCARSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni SCARSO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 388/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 927 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Christian VILLANI, e della società A.S.D. MODENESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN VILLANI, iscritto nell'albo dei tecnici e all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Modenese Calcio, violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, successivamente alla gara Sanmichelese – Modenese Calcio, finale del Memorial “Claudio e Sergio Sassi” - categoria Juniores/Under 19 disputata in data 10.4.2023, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

A.S.D. MODENESE CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Christian VILLANI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian VILLANI e dal Sig. Franco SALVIOLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MODENESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Christian VILLANI, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MODENESE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 389/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Maicon Alfredo OLIVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAICON ALFREDO OLIVA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Atletico Montalbano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso leso l'onore, il prestigio, il decoro e la credibilità propri del Comitato Regionale Basilicata LND e degli Organi direttivi dello stesso, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della F.I.G.C. nel loro complesso intese, mediante le dichiarazioni pubblicate in data 28.4.2023 sul proprio profilo del social network Facebook;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maicon Alfredo OLIVA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Maicon Alfredo OLIVA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 390/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 609 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luca LAZZERI e della società A.C. FUCECCHIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA LAZZERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C. Fucecchio A.S.D., in violazione dell'art. 53, comma 5 lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società dallo stesso rappresentata, omesso di comunicare al sig. Lapo Bianchi, calciatore tesserato nella stagione 2021 - 2022 per la A.C. Fucecchio A.S.D., l'avvenuta notifica presso la società dallo stesso rappresentata della Comunicazione Conclusione delle Indagini e dell'atto di deferimento della Procura Federale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 701 pfi 21-22; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società A.C. Fucecchio A.S.D. ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

A.C. FUCECCHIO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in via autonoma a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, per la condotta descritta posta in essere così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca LAZZERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. FUCECCHIO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca LAZZERI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. FUCECCHIO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 391/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo TUMBARELLO, Paolo PATTI, e della società ASD MARSALA FUTSAL 2012, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO TUMBARELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Marsala Futsal 2012 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, al calciatore sig. Patti Paolo di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Fodera Gabriele, Patti Alessandro, Pellegrino Gabriele, Pizzo Vito e Secco Diego Henrique;

PAOLO PATTI, calciatore tesserato per la società ASD Marsala Futsal 2012 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD Marsala Futsal 2012 pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ASD MARSALA FUTSAL 2012, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paolo Tumbarello e Paolo Patti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TUMBARELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MARSALA FUTSAL 2012, e dal Sig. Paolo PATTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo TUMBARELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Paolo PATTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD MARSALA FUTSAL 2012;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina